

probabilmente, può creare delle difficoltà di manovra e di sistemazione per i diversi usi relativi ai due tipi di autoveicolo. Una constatazione oggettiva che è facilmente superabile riservando una parte dell'area di parcheggio alla sosta delle autocaravan: in tal modo, le due categorie di autoveicoli non interferiranno fra di loro e ne risulterà un parcheggio più ordinato e capiente. Vietare la sosta in assoluto alle autocaravan in una zona, senza una specifica e valida motivazione da luogo a un contenzioso che vede il Comune soccombente, infatti, si ricorda che il bollo (ora tassa sulla proprietà) venne istituito giustificandolo come corrispettivo dovuto per acquisire il diritto di circolare sul suolo pubblico (N.d.R.: la sosta è l'aspetto statico della circolazione dinamica). Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta alle autocaravan in quanto sia l'autovettura e sia l'autocaravan sono autoveicoli inseriti nell'art. 54 del Codice della Strada. Uno schema estratto dai mensili Quattroruote e Autocaravan del Gennaio 1997, pubblicato a pagina 25 del bimestrale inCAMPER n 53/1997, dimostra inequivocabilmente come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan. Le autocaravan appartengono per legge alla categoria degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 54, 1 comma, lettera m, C.d.S. Sempre secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell'art. 185, 1 comma, C.d.S. "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". Per le autocaravan è dunque necessaria l'applicazione della

stessa disciplina stabilita per ogni altro veicolo, senza deroghe o eccezioni. Ciò vale sia come regola generale della circolazione stradale, sia, soprattutto, con espresso riferimento alla materia dei divieti e delle prescrizioni sindacali emesse ex art. 7 C.d.S. Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che il potere del Sindaco di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, e quindi, di limitare la circolazione e sosta, è previsto solo ed esclusivamente dal Codice della Strada al 3° comma dell'art. 5, alla lettera b del 4° comma dell'art. 6 e alla lettera a del 1° comma dell'art. 7. Ebbene, tali norme prevedono che le limitazioni ed i divieti... per determinate categorie di utenti possano essere imposte con ordinanze motivate solo ed esclusivamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Il legislatore è intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra camperisti e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, prima con la Legge n. 336/91 e poi, abrogandola, reinserendola in toto nel nuovo Codice della Strada del 1992.

Una normativa chiara che trova il conforto anche da parte del Pretore di Venezia - Sezione Staccata di Portogruaro che, con sentenza n. 51/97 accoglie il ricorso del camperista e condanna il sindaco di Carole al pagamento delle spese. Si aggiunga poi la probabile abusività della segnaletica, infatti, nel luogo e al tempo delle cosiddette infrazioni, c'è sempre una segnaletica stradale verticale priva delle indicazioni prescritte dall'art. 77 del Regolamento di Attuazione del Codice della strada che prevede sul retro del segnale stradale deve essere di neutro opaco... chiaramente indicati... proprietario... marchio della ditta... anno di fabbricazione... numero autorizzazione... estremi ordinanza. Non riportando alcuna di quelle indicazioni, vi è suf-

ficiente e fondata ragione di ritenere che quel cartello sia stato prodotto e/o apposto abusivamente.

Vale ricordare che l'art. 77 Regolamento di Attuazione del CdS (recita: 1."i segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o un'indicazione conformi al presente regolamento". 2."Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto"... ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare". 3."Il progetto deve tener conto..." 5."... è vietato l'uso di segnali diversi..." 7."il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco... chiaramente indicati... l'ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fornito o che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Appare evidente, avendo il legislatore ritenuto necessaria una iscrizione dei dati (addirittura serigrafata, ai sensi dei punti d/e, comma 1, dell' art. 194 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) unicamente sul retro della segnaletica di prescrizione, che si tratta di una dovuta e fondamentale pubblicità di un atto amministrativo da parte dell'ente pubblico proprietario di una strada a favore del cittadino.

m) Quale indirizzo e numero di telefono della vostra associazione da pubblicare nell'articolo?

www.coordinamentocamperisti.it

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

21, via San Niccolò

50125 Firenze

telefono 0328 8169174 - 0330 415659

p.ciolli@leonet.it

telefax 055 2346925